

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MAGGIO 1875

in alcune provincie d'Italia, si scopre quella minore sicurezza, che fu notata dall'onorevole Spantigati, ed è naturale che la cosa così avvenga.

I Consigli o le Camere notarili raccolgono sempre persone, che hanno più o meno rapporti personali di professione o di amicizia coi colleghi che chiedono il cambio di residenza, e quindi è nell'ordine naturale delle cose che vi siano propensioni ed avversioni, e per conseguenza si abbiano giudizi non sempre del tutto imparziali. Parmi dunque che possa meritare considerazione la proposta dell'onorevole Spantigati, in quanto si riferisce al voto dei Consigli notarili. Noi ci possiamo contentare della necessità di assumere sempre questo voto, senza che sia necessario di esigere che esso sia sempre favorevole; altrimenti ci porremmo nella condizione di dovere talvolta commettere involontariamente una ingiustizia, locchè accadrebbe quando al Governo pervenissero due voti diversi, uno ragionevole della Corte di appello e l'altro non fondato del Consiglio notarile; il Governo avrebbe dalla legge le mani legate, mancando la condizione dei due voti favorevoli.

Ma, si dice, il cambio di residenza è atto straordinario, non è un atto abituale della carriera notarile; quindi è permesso in questa maniera di provvedimento l'esigere anche condizioni straordinarie e l'esporsi a dovere usare soverchia durezza per deferire al voto dei Consigli notarili.

Ma non mi pare che questo argomento addotto dall'onorevole Varè provi sufficientemente contro l'obbiezione fatta dall'onorevole Spantigati.

Avverta l'onorevole Varè che, se l'atto è straordinario, deve pure essere regolato da principii di giustizia e di ragione, e se noi riconosciamo che una norma, alla quale questo provvedimento sarebbe sottoposto, non è conforme a ragione, o per lo meno ci porge motivo di non riporvi tutta la nostra fiducia, dobbiamo ragionevolmente rigettarla.

Ora io ripeto che l'esperienza abbastanza lunga mi ha dimostrato che è da temersi il pericolo di cui ci ha posto in avvertenza l'onorevole Spantigati. Epperò, senza farne una questione grave, perchè tale non è, io crederei che la Commissione potrebbe (senza offendere le giuste cautele di cui questi provvedimenti per cambio di residenza tra notai debbono essere circondati) contentarsi che si abbia favorevole il voto della Corte d'appello, ma che il dissenso del Consiglio dei notai non sia d'ostacolo a che la domanda possa essere dal Governo accolta.

Sono poi interamente dell'avviso dell'onorevole Imperatrice che convenga completare l'articolo provvedendo al caso in cui i notai dipendano da distretti di due Corti d'appello o di due collegi, ciò che può

benissimo avvenire. Alcune leggi notarili non ammettono il cambio di residenza tra notai appartenenti a distretti diversi. Tale è la legge subalpina. I distretti colà sono assai più vasti che non sarebbero attualmente secondo il progetto che li circoscrive all'ambito di giurisdizione dei tribunali civili e correzionali, e colà per conseguenza può questo divieto ai notai di passare da un distretto ad un altro osservarsi senza inconveniente. Ma la nostra legge non contiene codesto divieto. Il progetto non vieta che si cambi la residenza fra due notai che appartengono a distretti di diversi collegi e di diverse Corti.

Quindi io proporrei che, accogliendo la proposta dell'onorevole Spantigati, la condizione del voto favorevole si restringesse alla Corte di appello, e per maggiore esattezza si facesse menzione della Corte e delle Corti d'appello da cui dipendono i due notai che intendono cambiare le loro residenze.

PRESIDENTE. Ha tratto agli appelli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... cioè che restringe il parere favorevole alla Corte di appello.

PRESIDENTE. « Può essere autorizzato con decreto reale sopra proposta della Corte di appello, sentito il parere del Consiglio notarile. »

L'onorevole Spantigati non vuole che...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Vorrei che si dicesse: *sopra il voto favorevole.*

SPANTIGATI. È appunto quello che intendo io. Qui, per me, la proposta vale per proposizione.

Giacchè ho la parola, aggiungo che vorrei completare la disposizione coll'idea esposta dall'onorevole Imperatrice. E così proporrei che si dicesse: « sul voto favorevole delle Corti di appello competenti, e sentito il parere dei Consigli notarili. »

Così abbiamo tutte le condizioni necessarie...

PRESIDENTE. Delle Corti di appello competenti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Varè.

VARÈ. La Commissione deve dichiarare che essa persiste nel suo concetto, in quanto che, per quanto sia lontana da lei qualsiasi ragione di sospetto *a priori* contro qualunque corpo costituito, e tanto meno verso la magistratura, pure le ripugna di ammettere simili diffidenze contro dei corpi che sorgono dalla elezione. Essa quindi non può aderire ad una proposta che si ispira ad un sospetto, e che tra due corpi dà la preferenza a quello governativo in confronto a quello che sorge dalla libera elezione.

SPANTIGATI. L'onorevole Varè s'inquieta che al Consiglio notarile in questo caso non si riserva che un avviso. Ma badi bene l'onorevole Varè che anche per le nomine il Consiglio non ha che un avviso; perchè l'articolo 11 che abbiamo già votato dice